



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.2.2003
COM(2003) 54 definitivo

2003/0025 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008)
per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere
le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 31 dicembre 2003 terminerà Daphne (2000-2003)¹, il programma per la lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne.

Il programma è stato istituito con uno stanziamento di bilancio di 20 milioni di euro. È stato adottato, per ogni anno di attuazione, un programma annuale che fissa gli obiettivi e le priorità tematiche e un invito a presentare proposte per l'eventuale cofinanziamento di progetti destinato alle organizzazioni. Il bilancio di cui sopra ha permesso il cofinanziamento di 140 progetti.

Ogni anno sono state effettuate valutazioni esterne mediante visite ai progetti. Le relazioni annuali di sintesi, che presentano i risultati e l'impatto dei progetti finanziati, hanno riscontrato la graduale costituzione di reti solide e durature e l'elaborazione di metodologie ed attività in favore delle vittime della violenza.

Il programma Daphne, con i suoi progetti e risultati, è riconosciuto, in Europa e nel mondo, come uno dei programmi principali contro la violenza e come un modello di buone pratiche per il collegamento delle politiche regionali e dei quadri di azione regionale di cooperazione. Ciò è stato tra l'altro chiaramente riconosciuto dal secondo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini svoltosi a Yokohama nel dicembre 2001.

La Commissione ha presentato, nell'aprile 2002², al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma nei primi due anni. Tale relazione era basata sulla verifica annuale e sulle valutazioni ex post dei risultati e dell'impatto dei progetti finanziati. La relazione dimostra che il programma sta raggiungendo i suoi obiettivi e apportando un valore aggiunto a livello europeo, a complemento delle azioni nazionali.

Nel settembre 2002 nella sua risoluzione³ sulla relazione della Commissione sul programma Daphne, il Parlamento europeo ha chiesto che il programma continui dopo il 2003 e che possa disporre di un maggiore stanziamento di bilancio.

Al Consiglio di Siviglia, nel giugno 2002, la Presidenza spagnola ha presentato un documento intitolato "*Good practice. Guide to mitigate the effects of and eradicate violence against women*" (Buone pratiche. Guida per mitigare gli effetti e sradicare la violenza nei confronti delle donne) che cita il programma Daphne come un esempio di buone pratiche nella messa in rete di ONG e come un programma che ha realizzato buoni risultati. Il Consiglio ha chiesto azioni continuate a livello europeo nel settore della violenza contro le donne.

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Ciò è stato anche riconosciuto dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1979

¹ Decisione n. 293/2000 (GU L 34, del 9.2.2000, pag. 1)

² COM(2002) 169 definitivo, SEC(2002) 338.

³ A5-0233/2002 definitivo.

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo e dal suo protocollo opzionale sul traffico di bambini, sulla prostituzione infantile e sulla pornografia infantile, dalla convenzione internazionale del 1999 dell'Organizzazione nazionale del lavoro sulle forme estreme di lavoro minorile (n. 182), dalla dichiarazione di Vienna del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne, dalla dichiarazione e dalla piattaforma di azione adottata nel corso della quarta conferenza sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995 e dalle conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni della UE della piattaforma d'azione di Pechino⁴ nel 2002, dalla dichiarazione e dal piano d'azione contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini, adottati dal primo congresso mondiale di Stoccolma e integrati dall'impegno globale di Yokohama adottato dal secondo congresso mondiale nel 2001, dalla dichiarazione e dal piano d'azione della Conferenza regionale preparatoria Europa-Asia centrale per il congresso di Yokohama (Budapest, novembre 2001), dalla dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani adottata dalla conferenza mondiale dei ministri responsabili per la gioventù e dal protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani, soprattutto delle donne e dei bambini, che integra la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale.

La Commissione è stata invitata a preparare e attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza dal Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani⁵, del 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze⁶, del 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell'Unione europea⁷, del 16 dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale⁸, del 2 maggio 2000⁹ sulla comunicazione della Commissione per *ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne*¹⁰ e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili¹¹.

La natura dei temi trattati è tale da richiedere un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga tutte le parti responsabili della lotta contro tali reati a livello dell'Unione europea. La creazione di un quadro per la formazione, l'informazione, lo studio e gli scambi di buone pratiche dei responsabili della lotta contro la violenza in tutte le sue forme permetterà di prevenire e di combattere più efficacemente tali forme di violenza.

⁴ Doc 14074/02, non ancora pubblicato sulla GU.

⁵ GU C 32, del 5.2.1996, pag. 88.

⁶ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190.

⁷ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170.

⁸ GU C 14, del 19.1.1998, pag. 39.

⁹ A5-0127/2000, GU C 59, del 23.2.2001, pag. 307.

¹⁰ COM(1998) 726

¹¹ 2001/2035(INI) GU C 77E del 28.3.2002, pp. 22-126.

2. LA PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO: EVOLUZIONE

La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma Daphne si basa sull'esperienza acquisita durante l'attuazione del programma attuale. La proposta è strutturata in maniera analoga al programma Daphne originario del 2000, dal momento che non sembra opportuno modificarne il campo di applicazione.

Tutte le manifestazioni della violenza e i temi ad essa connessi (la violenza domestica, la violenza nelle scuole, nelle istituzioni, sul posto di lavoro, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale, le mutilazioni genitali, l'impatto sulla salute, la violenza legata alla differenza di genere, la tratta, il trattamento dei colpevoli ecc.) restano importanti e devono essere oggetto di azioni. Le organizzazioni responsabili per l'assistenza alle vittime rappresentano sempre il modo migliore per raggiungere ed assistere i beneficiari di tali azioni. Inoltre, anche gli istituti di istruzione, le università, le associazioni di volontariato, i centri di ricerca e gli enti locali nonché i consigli comunali sono ammissibili al programma.

Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione nei confronti della violenza, garantendo la tutela della loro salute fisica e mentale, nel contesto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il programma è finalizzato a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Il programma contribuisce in tal modo alla salute e al benessere sociale.

Gli strumenti proposti sono:

- individuazione e scambi di migliori pratiche e di esperienze di lavoro;
- realizzazione di studi analitici per categoria e ricerche;
- attività sul posto con la partecipazione dei beneficiari;
- costituzione di reti multidisciplinari durature;
- azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori e, dall'altra, delle vittime;
- organizzazione ed attuazione di attività di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici; preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- divulgazione dei risultati ottenuti dal programma Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche.

La struttura proposta riflette anche le richieste presentate dalla risoluzione del Parlamento europeo e si basa sulle iniziative prese dalle presidenze spagnola e danese del Consiglio e sull'esperienza acquisita nell'attuazione dell'attuale programma Daphne. Tutto ciò ha portato all'introduzione di una nuova terminologia e di nuovi tipi di azione:

- la proposta suggerisce che sia riservata una parte dello stanziamento annuale di bilancio a progetti su larga scala che consentano partenariati più estesi per attuare attività a più ampio raggio. Il finanziamento massimo comunitario per tali progetti potrebbe essere elevato a 250.000 € (a fronte dei 125.000 € attuali);
- la proposta introduce azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, divulgazione dei risultati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

Si propone che il cofinanziamento sia limitato ad un massimo dell'80% del costo totale del progetto.

L'importo di riferimento finanziario proposto per il programma è stato aumentato in considerazione del crescente interesse dimostrato nei confronti del programma precedente e dell'adesione di nuovi paesi. L'importo finanziario proposto è di 65 milioni €. L'aumento è giustificato prima di tutto dal fatto che, nel precedente programma Daphne, solo il 13% delle proposte ricevute ha potuto essere finanziato e che in realtà almeno il doppio di progetti era degno di essere realizzato. In secondo luogo, l'adesione di dieci nuovi Stati membri porterà ad un aumento delle domande. Tali paesi non sono densamente popolati ma presentano gravi problemi di violenza. Pertanto, c'è un'effettiva necessità di azione in tali paesi.

Talvolta, nei temi trattati dalle proposte presentate alla Commissione vi sono delle lacune rispetto alle priorità tematiche fissate dai piani di lavoro annuali. È un aspetto che è stato evidenziato dalle valutazioni esterne effettuate sul programma degli anni passati. Pertanto, si è proposto che il programma annuale di lavoro individui, ogni anno, alcune azioni specifiche indicandone il tipo (campagne, studi, settori specifici della violenza, ecc.) e argomenti e destinatari ben definiti. Tale misura contribuirà a far meglio incentrare le azioni e ad accrescere il loro impatto.

Sulla base delle esperienze accumulate, ma anche dei suggerimenti della risoluzione del Parlamento europeo, sembra opportuno che il programma preveda misure complementari per raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi del programma, in termini di divulgazione dei risultati e per quanto riguarda la conoscenza dei diversi fenomeni di violenza. La Commissione potrebbe indicare nel programma annuale di lavoro argomenti e temi che le azioni dovrebbero approfondire. Per esempio, elaborare indicatori sulla violenza, istituire una procedura per una raccolta di dati regolare e sostenibile, ricavare indirizzi strategici delle attività realizzate dei progetti finanziati o divulgare buone pratiche scaturite dei progetti finanziati. Tali azioni interessano direttamente la Commissione; pertanto, è opportuno che sia la Commissione stessa a indicare le caratteristiche tecniche di tali azioni piuttosto che basarsi su proposte esterne. Tali attività rafforzeranno la base di conoscenza del programma e contribuiranno alla divulgazione delle buone pratiche che è l'obiettivo finale del programma. Il cofinanziamento di tali azioni può elevarsi al 100%. Tuttavia, è stabilito un limite pari al 15% della percentuale dello stanziamento annuale che può essere utilizzato per tali misure complementari.

La procedura di comitato proposta dal Consiglio per l'esecuzione del programma si basa sulla decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze

di esecuzione conferite alla Commissione¹², come per il programma Daphne precedente. In base al testo delle proposte, le misure di attuazione del programma dovrebbero essere adottate conformemente alla procedura consultiva.

3. LA PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO: GLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 istituisce una seconda fase del programma e ne indica la durata: un periodo di cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2004.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce gli obiettivi del programma, e illustra le azioni da attuare nell'ambito del programma, segnatamente azioni transnazionali e azioni complementari. Le prime si basano sui progetti presentati in seguito all'invito a presentare proposte mentre le azioni complementari sono attuate su iniziativa della Commissione.

Articolo 3

L'articolo 3 spiega chi può partecipare al programma, in termini di tipo di organizzazioni e di copertura geografica. Vengono inoltre indicate le condizioni minime per l'ammissibilità, il numero minimo di organizzazioni partner e la durata.

Articolo 4

L'articolo 4 definisce le attività del programma. Tali attività vengono ulteriormente illustrate e spiegate nell'allegato.

Articolo 5

Il paragrafo 1 concerne lo stanziamento di bilancio per il programma, mentre i paragrafi successivi illustrano i principi di base per il finanziamento delle azioni.

Articolo 6

L'articolo 6 concerne l'esecuzione del programma. Il paragrafo 1 fa presente che l'attuazione sarà realizzata dalla Commissione. I due paragrafi successivi illustrano le norme fondamentali che saranno osservate per la selezione dei progetti. Il paragrafo 4 spiega che l'esecuzione del programma seguirà le norme relative all'assistenza da parte di un comitato.

¹² G.U. L. 184 del 17.7.1999, pag. 23-26.

Articolo 7

Il primo paragrafo stabilisce che la Commissione è assistita, nell'attuazione del programma, da un Comitato composto da un rappresentante di ogni Stato membro. Il paragrafo 2 spiega che nell'esecuzione del programma deve essere utilizzata la procedura consultiva. Tale procedura è conforme alla decisione del Consiglio n. 1999/ 468/CE del 28 giugno 1999.

Articolo 8

L'articolo 8 fa obbligo alla Commissione di procedere alla valutazione e al controllo del programma. Esso impone inoltre alla Commissione di presentare una relazione intermedia e una relazione al termine del programma al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 9

L'articolo 9 stabilisce che la decisione che istituisce il programma entra in vigore venti giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008)
per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere
le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione¹³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave per la salute fisica e psichica delle vittime. Gli effetti di tali atti di violenza sono così diffusi in tutta la Comunità da costituire una grave minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.
- (2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per la società nel suo complesso.

¹³ GU C del , pag. .

¹⁴ GU C del , pag. .

¹⁵ GU C del , pag. .

- (3) Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, la salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che non consiste soltanto nell'assenza di malattie o infermità. Una risoluzione dell'Assemblea mondiale per la sanità¹⁶, adottata nel corso della 49ª Assemblea mondiale per la sanità, svoltasi a Ginevra nel 1996, dichiara che la violenza è uno dei principali problemi per la sanità pubblica nel mondo. La *relazione mondiale sulla violenza e la salute* presentata dal Organizzazione Mondiale per la sanità il 3 ottobre 2002 a Bruxelles raccomanda di promuovere misure preventive, di potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e di migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza.
- (4) Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite, l'organizzazione internazionale del lavoro, le conferenze mondiali sulle donne e il congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. Tali importanti attività svolte dalle organizzazioni internazionali devono essere integrate dalle attività dell'Unione europea. Infatti, l'articolo 3 lettera p) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.
- (5) La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce, tra l'altro, il diritto alla dignità, eguaglianza e solidarietà¹⁷. La carta prevede una serie di disposizioni mirate specificamente a tutelare e promuovere l'integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti del fanciullo e la non discriminazione nonché per proibire i trattamenti disumani o degradanti, la schiavitù, il lavoro forzato e il lavoro minorile.
- (6) La Commissione è stata invitata a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza dal Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 19 maggio 2000¹⁸ sulla comunicazione della Commissione *Ulteriori azioni della lotta contro la tratta delle donne*¹⁹ e del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili²⁰.
- (7) Il programma di azione, fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE)²¹, ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta contro la violenza.

¹⁶ Risoluzione dell'AMS49.25.

¹⁷ GU C 364, del 18.12.2000, pag. 1.

¹⁸ A5-0127/2000, GU C 59, del 23.2.2001, pag. 307.

¹⁹ COM(1998) 726.

²⁰ 2001/2035(INI), GU C 77E, 28.3.2002, p. 22-126

²¹ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

- (8) Il programma Daphne (2000- 2003) ha ottenuto una risposta superiore alle aspettative dimostrando di andare incontro ad un'esigenza profondamente sentita dal settore del volontariato. I progetti finanziati hanno già incominciato ad avere effetti moltiplicatori sulle attività delle organizzazioni non governative e delle istituzioni in Europa. Nella fase iniziale il programma ha già contribuito in maniera decisiva all'elaborazione di una politica della UE in materia di violenza, tratta, abuso sessuale e pornografia, con implicazioni che vanno ben al di là dei confini dell'Unione europea, come risulta dalla relazione intermedia del programma Daphne.
- (9) Nella risoluzione del 4 settembre 2002²² sull'esame intermedio del programma Daphne 2000-2003²³, il Parlamento europeo sottolinea la necessità fondamentale di strategie efficaci per combattere la violenza e l'importanza di continuare il programma dopo il 2003 e chiede alla Commissione di presentare una proposta per un programma d'azione che inglobi tutte le esperienze acquisite dopo il 1997 destinandovi un finanziamento adeguato.
- (10) È auspicabile garantire la continuità dei progetti finanziati dal programma Daphne (2000-2003), basarsi sulle esperienze acquisite e mettere a frutto le opportunità del valore aggiunto scaturito da tali esperienze e a tal fine rinnovare il programma per una seconda fase.
- (11) La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio attraverso la divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati. Essa può inoltre individuare e incoraggiare buone pratiche.
- (12) Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l'innovazione e favorendo lo scambio delle esperienze in materia maturate nel corso delle diverse azioni intraprese negli Stati membri, ivi compreso lo scambio d'informazioni sulle diverse normative e sui risultati conseguiti. Al fine di raggiungere gli obiettivi del programma e di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, occorre scegliere con cura i settori in cui portare avanti le attività mediante una selezione di progetti che apportino un maggiore valore aggiunto a livello comunitario e mostrino il cammino da fare mediante la sperimentazione e la divulgazione di nuove idee per prevenire la violenza, nel contesto di un approccio multidisciplinare.

²² 2001/2265(INI)

²³ COM(2002) 169 definitivo, SEC(2002) 338.

- (13) Pertanto, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, stabiliti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta (prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne) possono essere meglio raggiunti dalla Comunità, considerata l'esigenza di un approccio coordinato e multidisciplinare che favorisca la costituzione di reti transnazionali per la formazione, l'informazione, lo studio e lo scambio di migliori pratiche, e la selezione di progetti a livello comunitario. Tale decisione si limita al minimo richiesto per raggiungere detti obiettivi e non va oltre quanto strettamente necessario a tal fine.
- (14) Tale fase del programma dovrebbe avere la durata di cinque anni al fine di permettere che le azioni da attuare dispongano del tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati e per trarre insegnamenti e raccogliere esperienze da integrare nelle buone pratiche in tutta l'Unione europea
- (15) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²⁴, devono essere adottate misure per l'esecuzione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di tale decisione.
- (16) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio²⁵.

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

È istituita la seconda fase del programma Daphne per la prevenzione di tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio (in appresso "il programma") per il periodo dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2008; tale programma può essere prorogato.

Ai fini del programma, per 'bambini' s'intendono i bambini e gli adolescenti fino all'età di 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del fanciullo.

Tuttavia, i progetti le cui attività siano destinate specificamente a beneficiari come, ad esempio, i 'teenagers' (di età dai 13 ai 19 anni) oppure a persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, sono considerati destinati alla categoria cosiddetta dei 'giovani'.

²⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

²⁵ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione dalla violenza, che comprenda la tutela della salute fisica e psichica.

Obiettivo del programma è prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne mediante misure preventive e il sostegno alle vittime, ed in particolare la prevenzione dell'esposizione futura alla violenza, nonché assistere ed incoraggiare le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni attive nel settore.

2. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono:

a) promuovere azioni transnazionali:

- i) costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;
- ii) assicurare l'espansione della base di conoscenze, dello scambio di informazioni e dell'individuazione e divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
- iii) sensibilizzare destinatari specifici (come gli operatori del settore, le autorità competenti e settori particolari del grande pubblico) al fine di migliorare la comprensione, promuovere l'adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza ed incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
- iv) studiare i fenomeni collegati alla violenza, indagare ed approfondire le origini della violenza a tutti i livelli della società;

- b) introdurre, su iniziativa della Commissione europea, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

Articolo 3

Accesso al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni pubbliche e private e di istituzioni (gli enti locali a livello comunale, i dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operino al fine di prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne o di proteggere contro tali atti di violenza o ancora di fornire sostegno alle vittime.

2. Il programma è aperto alla partecipazione:
 - a) dei paesi SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE,
 - b) dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione,
 - c) - di Cipro, di Malta e della Turchia, in virtù di accordi bilaterali da concludere con questi paesi.
3. I progetti, per poter avvalersi di un finanziamento nell'ambito di tale programma, devono coinvolgere almeno due Stati membri, avere una durata massima di due anni e puntare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Azioni del programma

Il programma comprende le seguenti categorie di azioni:

- a) individuazione e scambi di migliori pratiche ed esperienze;
- b) studi analitici per categoria e ricerche;
- c) attività settoriali con la partecipazione dei beneficiari, soprattutto i bambini e i giovani, in tutte le fasi dell'ideazione, dell'esecuzione e della valutazione del progetto;
- d) costituzione di reti multidisciplinari durature;
- e) azioni di formazione ed ideazione di strumenti didattici;
- f) elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori e, dall'altra, delle vittime;
- g) preparazione ed esecuzione di attività di sensibilizzazione rivolte a pubblici specifici, ideazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari;
- h) divulgazione dei risultati ottenuti dal programma Daphne: adattamento, trasferimento e utilizzazione da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche.

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2008 è fissata a 41 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e i beneficiari della sovvenzione.
4. L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare l'80% del costo complessivo del progetto.

Tuttavia, le azioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere finanziate fino al 100%, a condizione che non superino un massimale del 15 % dello stanziamento totale annuo per il programma.

Articolo 6

Attuazione del programma

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'esecuzione del programma.
2. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, che rispetti i tre gruppi destinatari, bambini, giovani e donne nell'esecuzione del programma.
3. La Commissione garantisce un approccio equilibrato, in termini di scala del progetto, riservando una quota del bilancio annuale per progetti su larga scala che consentano partenariati più estesi per attuare attività a più ampio raggio.
4. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1. La Commissione prende tutte le misure necessarie per assicurare un controllo e una valutazione permanente del programma che tengano conto degli obiettivi generali e specifici stabiliti dall'articolo 1 e dall'allegato.
2. La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la rilevanza, l'utilità, la sostenibilità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di Daphne II realizzate fino a quel momento. Tale relazione comprende una valutazione ex ante al fine di sostenere eventuali azioni future.
3. Al termine del programma, la Commissione presenta una relazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. La relazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è inviata anche al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE

I. AZIONI TRANSNAZIONALI:

1. INDIVIDUAZIONE E SCAMBI DI MIGLIORI PRATICHE ED ESPERIENZE

Obiettivo: *sostenere ed incoraggiare lo scambio, l'adattamento e l'utilizzazione di migliori pratiche per applicarle ad altri contesti o aree geografiche*

Incoraggiare e promuovere lo scambio di migliori pratiche al livello comunitario in materia di assistenza e protezione di bambini, giovani e donne - vittime o gruppi a rischio - con particolare attenzione ai seguenti settori:

- a) prevenzione (generale o destinata a categorie specifiche);
- b) protezione e assistenza alle vittime (assistenza psicologica e medica, azioni di formazione e di reintegrazione nella vita sociale e lavorativa);
- c) procedure per la tutela degli interessi superiori dei bambini, dei giovani e delle donne vittime di atti di violenza;
- d) valutazione dell'impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa sulle vittime e sulla società, al fine di definire una risposta adeguata

2. STUDI ANALITICI PER CATEGORIA E RICERCHE;

Obiettivo: *studiare i fenomeni connessi alla violenza*

Finanziare attività di ricerca e studi analitici per categoria nel settore della violenza al fine di:

- a) indagare e valutare le diverse cause, circostanze e meccanismi che fanno insorgere e incrementare gli atti di violenza;
- b) analizzare e comparare i modelli esistenti in materia di prevenzione e di protezione;
- c) elaborare misure di prevenzione e di protezione;
- d) valutare l'impatto della violenza, anche in termini di salute, sia sulle vittime che sulla società nel suo complesso, compresi i costi economici

3. ATTIVITÀ SUL POSTO CON LA PARTECIPAZIONE DEI BENEFICIARI

Obiettivo: *mettere in atto metodi sperimentati per la prevenzione e la protezione dagli atti di violenza*

Finanziare la messa in atto di metodi, moduli di formazione e di assistenza (psicologica, medica, giuridica e finalizzata alla reintegrazione) che coinvolgano direttamente i beneficiari.

4. COSTITUZIONE DI RETI MULTIDISCIPLINARI DURATURE

Obiettivo: *sostenere ed incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni, come le autorità pubbliche locali (al livello comunale) attive nella lotta contro la violenza, a collaborare.*

Sostenere la costituzione e il potenziamento di reti multidisciplinari e incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le ONG e le diverse organizzazioni ed enti pubblici al fine di migliorare il livello di conoscenza e di comprensione dei rispettivi ruoli e di fornire un sostegno globale e multidisciplinare alle vittime degli atti di violenza e alle categorie a rischio.

Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi alla violenza, al fine di:

- a) realizzare un quadro comune per l'analisi del fenomeno della violenza, che comprenda la definizione dei diversi tipi di violenza, delle cause della violenza e di tutte le sue conseguenze, e per la preparazione di adeguate risposte multisettoriali;
- b) valutare i diversi tipi e l'efficacia delle misure e delle pratiche finalizzate alla prevenzione e all'individuazione degli atti di violenza nonché alla prestazione di assistenza alle vittime della violenza, segnatamente al fine di garantire che esse non siano mai più esposte ad atti di violenza;
- c) promuovere attività che affrontino il problema a livello internazionale e nazionale.

5. AZIONI DI FORMAZIONE ED IDEAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI

Obiettivo: *elaborare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza.*

Ideare e sperimentare strumenti didattici sulla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché sulla risoluzione dei conflitti, da utilizzare nelle scuole e negli istituti di istruzione per gli adulti.

6. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI TRATTAMENTO

Obiettivo: *elaborazione ed attuazione di programmi per il trattamento, da una parte, degli aggressori, al fine di prevenire la violenza e, dall'altra, delle vittime.*

Individuare le possibili cause, circostanze e meccanismi che portano all'insorgere e all'incremento degli atti di violenza, come la natura della motivazione degli autori di atti di violenza e dei responsabili dello sfruttamento sessuale a scopo commerciale

Elaborare, sperimentare ed attuare trattamenti basati sui risultati degli studi di cui sopra.

7. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DESTINATE A UN PUBBLICO SPECIFICO

Obiettivo: *sensibilizzare e migliorare il livello di comprensione della violenza e della prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne al fine di promuovere una politica di tolleranza zero, di assistere le vittime e i gruppi a rischio e di denunciare gli episodi di violenza*

Sono ammissibili alla sovvenzione, tra gli altri, i seguenti tipi di azione:

- a) l'elaborazione e l'esecuzione di attività di informazione e di sensibilizzazione finalizzate ai bambini, ai giovani e alle donne, segnatamente sui rischi potenziali della violenza e sui mezzi per evitarla; rientrano tra i destinatari anche professionisti come insegnanti, educatori, medici, assistenti sociali, avvocati, autorità di polizia, ecc.;
- b) lo sviluppo di fonti di informazione a livello comunitario per assistere ed informare le ONG e gli enti pubblici sulle informazioni pubbliche disponibili in materia di violenza, i metodi per prevenirla e la riabilitazione delle vittime, realizzate da fonti governative, non governative, accademiche e altre ancora; ciò dovrebbe rendere possibile l'integrazione dei dati in tutti i sistemi d'informazione attinenti;
- c) l'incoraggiamento all'introduzione di misure che aumentino il numero di denunce alle autorità di episodi di violenza contro le donne, i bambini e i giovani e delle diverse forme di sfruttamento sessuale di donne e bambini a scopo commerciale.

Incoraggiamento alla preparazione di materiali che integrino quelli già disponibili, o adattamento e utilizzazione dei materiali esistenti in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari.

II. AZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di garantire che tutti i settori del programma siano pienamente coperti, anche in assenza di proposte - o di proposte adeguate - per un determinato settore, la Commissione svolge ulteriori attività per colmare tali lacune.

Pertanto, il programma finanzia azioni complementari, su iniziativa della Commissione, tra l'altro, nei seguenti settori:

- a. l'elaborazione di indicatori sulla violenza che permettano di valutare quantitativamente l'impatto delle politiche e dei progetti;

- b. l'istituzione di una procedura per una raccolta regolare e sostenibile di dati, preferibilmente con l'assistenza di EUROSTAT, al fine di poter effettuare una valutazione quantitativa più accurata sugli episodi di violenza nell'Unione;
- c. l'individuazione, ove possibile, degli aspetti politici e strategici dalle attività svolte dai progetti finanziati al fine di proporre politiche comuni sulla violenza a livello comunitario e di rafforzare la pratica giudiziaria;
- d. la divulgazione su scala europea delle buone pratiche scaturite dai progetti finanziati; ciò può essere realizzato in diversi modi:
 - 1) mediante la realizzazione e la distribuzione di materiali scritti, di CD-ROM, di filmati video e di siti Internet;
 - 2) mediante il distaccamento e l'organizzazione di scambi di personale con esperienza in materia da un'organizzazione all'altra per la reciproca assistenza nell'attuazione di nuove soluzioni o di pratiche che si sono rivelate efficaci altrove;
 - 3) mediante l'autorizzazione a una singola ONG ad utilizzare, adattare o trasferire i risultati di Daphne ad un'altra zona europea o ad un'altra categoria di beneficiari.
- e. l'organizzazione di seminari per tutti coloro che partecipano ai progetti finanziati al fine di migliorare la gestione e la capacità di costituire reti nonché di contribuire allo scambio di informazioni;
- f. lo svolgimento di studi e l'organizzazione di riunioni di esperti e seminari direttamente collegati alla realizzazione dell'azione di cui formano parte integrante.

Inoltre, la Commissione può ricorrere, nello svolgimento del programma, ad organizzazioni di assistenza tecnica, che saranno finanziate nell'ambito del quadro globale di bilancio e, alle stesse condizioni, ad esperti.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settori d'intervento: immigrazione, asilo, visti; libera circolazione delle persone; diritto civile; cittadinanza e diritti fondamentali.

Attività: 45. 40: lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROGRAMMA DAPHNE (PER COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE)

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE(I)

B5-802

2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE

2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): impegni in milioni di euro

38 milioni di euro

Conformemente all'accordo internazionale del 6 maggio 1999 (GU C172 del 18.06.1999) ed in particolare della parte E, articolo 33, detto importo può essere modificato a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri nel 2004.

2.2. Periodo di applicazione:

01/01/2004 – 31/12/2008

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

- (a) Scadenze degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di euro (al terzo decimale)

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Stanziamenti di impegno	6,40	7,90	7,90	7,90	7,90			38,00
Stanziamenti di pagamento	3,20	7,15	7,90	7,90	7,90	1,975	1,975	38,00

- (b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

Stanziamenti di impegno	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			3,00
Stanziamenti di pagamento	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30		3,00

Totale parziale a+b									
Stanziamenti impegno	di	7,00	8,50	8,50	8,50	8,50			41,00
Stanziamenti pagamento	di	3,50	7,75	8,50	8,50	8,50	2,275	1,975	41,00

- (c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(Cfr. punti 7.2 e 7.3)

SI/SP	0,594	0,594	0,594	0,594	0,297	0,297		3,564
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------

Totale a+b+c									
Stanziamenti impegno	di	7,594	9,094	9,094	9,094	9,094	0,297	0,297	44,564
Stanziamenti pagamento	di	4,094	8,344	9,094	9,094	9,094	2,572	2,272	44,564

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

- [X] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:²⁶

Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

OPPURE

- [X] La proposta ha un'incidenza finanziaria - incidenza sulle entrate:

Contributo degli Stati EFTA/SEE : 2,128% (dati del 2002)

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio	di	Entrate:	Prima dell'azione nel 2003	Situazione dopo l'azione					
				2004	2005	2006	2007	2008	[n+5]
		<i>Entrate in termini assoluti</i>	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
		<i>Modifica delle entrate</i>	Δ						

²⁶

Per ulteriori informazioni, si veda il documento d'orientamento distinto.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spese		Nuova	Contributo EFTA	Partecipazione paesi candidati	Titolo delle prospettive finanziarie
non obbl.	St. diss.	NO	Favorevole	Favorevole	NO

4. BASE GIURIDICA

Articolo 152 TUE

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1. Obiettivo dell'azione

Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini un elevato livello di protezione nei confronti della violenza, garantendo la tutela della loro salute fisica e mentale, nel contesto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale ambito, si propone di prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne mediante azioni di prevenzione e di assistenza alle vittime segnatamente al fine di prevenire un'esposizione alla violenza in futuro. Mira anche ad aiutare e incoraggiare le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce in tal modo al benessere sociale.

Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono:

- a) promuovere azioni transnazionali:
 - i. costituire reti multidisciplinari, segnatamente a sostegno delle vittime della violenza e dei gruppi a rischio;
 - ii. assicurare lo scambio di informazioni, l'individuazione e la divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;
 - iii. sensibilizzare i cittadini (vasto pubblico e destinatari specifici come professionisti del settore e autorità) per migliorare la comprensione e l'adozione di una politica di tolleranza zero e per incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti;
 - iv. studiare i fenomeni connessi alla violenza;
- b. introdurre, su iniziativa della Commissione europea, azioni complementari, come studi, elaborazione di indicatori, raccolte di dati, seminari, riunioni di esperti o altre attività per consolidare la base delle conoscenze del programma e divulgare le informazioni e i risultati ottenuti dal programma.

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex-ante

La presente decisione è finalizzata alla continuazione del programma Daphne precedente. È stata realizzata una relazione intermedia del programma Daphne, comprendente elementi ex ante. Infatti, uno degli obiettivi di tale valutazione intermedia era di valutare se il programma continuasse ad essere pertinente alla luce delle esigenze attuali. I risultati della relazione hanno rappresentato uno degli elementi di cui si è tenuto conto nella decisione di rinnovare il programma dopo il 2003.

La valutazione è stata realizzata nell'ultimo trimestre del 2001 e pubblicata nel marzo 2002 (COM (2202), 169 def., SEC (2002) 338). Si è trattato di una valutazione interna sulla base di un progetto speciale di controllo realizzato da esperti esterni. Il sistema comprende due visite in loco a **tutti** i progetti in diversi momenti della vita del progetto: una prima visita, da svolgersi durante l'esecuzione del progetto, incentrata sul suo svolgimento e una seconda visita, da svolgersi sei mesi dopo la fine del progetto, finalizzata alla valutazione dei risultati e che preveda anche contatti con i beneficiari finali. Tali informazioni hanno costituito i dati principali utilizzati nella valutazione intermedia del programma. La relazione è stata inviata alla DG BUDG il 25 settembre 2002 ed è disponibile anche sul sito Internet di Daphne.

Gli elementi ex ante della valutazione intermedia sono stati discussi anche in sede di comitato responsabile del programma, composto da rappresentanti degli Stati membri. Essi sono stati anche oggetto di un dibattito in sede di Parlamento europeo sulla necessità di rinnovare il programma da cui è scaturita la risoluzione A4-0233 (2003). Gli elementi principali sono i seguenti.

La necessità di un programma di combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne come ha dimostrato lo straordinario numero di risposte ottenute dal programma Daphne (cfr. l'allegato 1). Il primo programma Daphne ha coinvolto oltre 1000 ONG ed organizzazioni attive in tale settore in Europa che a loro volta hanno raggiunto decine di migliaia di beneficiari diretti (bambini, giovani e donne). Le categorie di destinatari che beneficeranno del II programma Daphne rimangono quelle del programma Daphne, cioè i bambini, i giovani e le donne.

L'obiettivo generale del programma è combattere la violenza nei confronti di tali categorie di destinatari. Tale obiettivo generale rimane pertinente. Sono previsti obiettivi più specifici come la costituzione di reti multidisciplinari tra organizzazioni attive nel settore della lotta contro la violenza, soprattutto per l'assistenza alle vittime della violenza e ai gruppi a rischio. Tali reti devono assicurare lo scambio di informazioni, l'individuazione e la divulgazione delle buone pratiche, ivi comprese la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale. Esse devono, inoltre, sensibilizzare i cittadini (il vasto pubblico e destinatari specifici come professionisti del settore e autorità) per migliorare la comprensione e l'adozione di una politica di tolleranza zero e per incoraggiare l'assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti. Infine, devono studiare i fenomeni correlati alla violenza.

La valutazione intermedia suggerisce anche indicatori di programma utili da utilizzare per il programma Daphne II, come il numero delle reti costituite, delle vittime delle diverse categorie di destinatari che sono state assistite, delle campagne di informazione organizzate, delle buone pratiche utilizzate e adattate ad altre aree geografiche e/o delle altre categorie di destinatari, degli strumenti di informazione o sensibilizzazione elaborati (CD-ROM, video, poster, opuscoli), ecc.

Una delle conclusioni cui è giunta la valutazione intermedia è stata che il valore aggiunto a livello europeo era strettamente collegato alla costituzione di reti transnazionali. La natura dei temi trattati è tale da richiedere un approccio coordinato e multidisciplinare che coinvolga tutte le parti responsabili della lotta contro tali reati a livello dell'Unione europea. La creazione di un quadro per la formazione, l'informazione, lo studio e gli scambi di buone pratiche dei responsabili della lotta contro la violenza in tutte le sue forme dovrebbe permettere di prevenire e di combattere più efficacemente tale violenza. Si tratta di un concetto che rimane valido per Daphne II.

La valutazione intermedia ha inoltre dimostrato che tale programma va a diretto beneficio delle vittime degli episodi di violenza ed integra il lavoro legislativo realizzato dagli Stati membri. Ha anche riscontrato che, nel periodo 2000-2002, i progetti finanziati dal programma Daphne si sono avvalsi del sostegno delle autorità nazionali, in forma di contributo finanziario o di adozione di politiche in materia, al fine della loro continuazione. Pertanto, il finanziamento Daphne ha funzionato come "capitale di avviamento", capace di generare sinergie.

La valutazione intermedia di Daphne I ha messo in luce diverse debolezze del programma, come i settori di azione da rafforzare con una migliore divulgazione dei risultati ottenuti e orientamenti più dettagliati per i candidati. Sono aspetti che devono essere presi in considerazione come base per il miglioramento del programma attuale ai fini delle azioni future.

Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia del programma Daphne I, il sistema di controllo di cui sopra sarà migliorato per Daphne II. Il controllo globale di tutti i progetti proseguirà con Daphne II : comprenderà la valutazione dei risultati dei progetti sei mesi prima del loro completamento e sarà potenziato con un meccanismo di valutazione a livello di programma. Inoltre, è prevista l'elaborazione di indicatori e la raccolta di dati al fine di quantificare i diversi risultati del programma e il pubblico raggiunto.

5.1.3. Misure adottate a seguito della valutazione ex post

La valutazione ex post del programma Daphne I non ha ancora avuto luogo dal momento che il programma è ancora in corso e lo sarà fino alla fine del 2003.

Si prevede che la valutazione finale inizierà nel 2003. Essa comprenderà una valutazione ex post dei progetti finanziati nell'ambito delle azioni preparatorie di Daphne I realizzate nel 1998 e nel 1999.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Le categorie destinatarie della decisione sono i bambini, i giovani e le donne, vittime o appartenenti a gruppi a rischio.

Le misure concrete da prendere per l'attuazione del programma sono le azioni transnazionali e le misure complementari di cui al punto 5.1.1.

Tali misure consolideranno la messa in rete delle organizzazioni interessate, miglioreranno la sensibilizzazione e il livello di informazione del vasto pubblico ma anche di destinatari specifici (personale sanitario, polizia, giornalisti, insegnanti, ecc.) nonché la divulgazione e l'utilizzazione di buone pratiche per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

L'intervento a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può superare l'80 % del costo complessivo del progetto per le azioni transnazionali e può raggiungere il 100% per le misure complementari.

5.3. Modalità di attuazione

Le attività devono essere realizzate nel seguente modo:

- tutte le funzioni delle autorità pubbliche sono svolte da funzionari della Commissione (tra cui: le questioni strategiche, il piano annuale di lavoro, le questioni contrattuali, le questioni finanziarie (impegni, pagamenti), ecc.);
- le questioni logistiche connesse al trattamento della documentazione (tra cui il trattamento delle proposte, l'inserimento in una banca dati, la gestione della banca dati, le fotocopie, la preparazione di elenchi) sono gestite dall'ATA (assistenza tecnica ed amministrativa);
- le visite di controllo e la valutazione dei progetti sono effettuate con l'assistenza di esperti esterni.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	Anno 2004	2005	2006	2007	2008	2009 & 2010	Totale
AZIONI TRANSNAZIONALI:	5,44	6,72	6,72	6,72	6,72	0	32,30
Misure complementari	0,96	1,19	1,19	1,19	1,19	0	5,70
TOTALE	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35		38,00

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	Anno 2004	2005	2006	2007	2008	2009 & 2010	Totale
Assistenza tecnica e amministrativa (ATA):							
Assistenza tecnica uffici							
Assistenza tecnica ed amministrativa di altro tipo:							
- intra-muros:	—	—	—	—	—		—
- extra-muros:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1,00
<i>di cui per realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione informatizzati</i>							
Totale parziale 1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1,00
Spese di sostegno							
a) Studi	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18		0,90
b) Riunioni di esperti	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		0,85
c) Informazioni e pubblicazioni; valutazione esterna	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,25
Totale parziale 2	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		2,00
TOTALE	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		3,00

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Impegni (in milioni di euro fino a tre decimali)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni	Numero di risultati (totale per gli anni 2004-2008)	Costo unitario medio annuo (€)	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>AZIONI TRANSNAZIONALI:</u>				
- Misura 1	Grandi progetti.	65	250 000	16 250 000
		107	150 000	16 050 000
	Progetti	—	—	—
- Misura 2	—	—	—	—
—	—	24	50 000	1 200 000
<u>Misure complementari</u>		Studi	—	2 000 000
- Misura 1	Raccolta dati	—	—	500 000
- Misura 2	Divulgazione di materiali scritti	—	—	—
- Misura 3	Distaccamento del personale responsabile del progetto	—	—	—
—		40	25 000	1 000 000
- Misura 4		40	25 000	1 000 000
—	Progetti per il trasferimento dei risultati			
- Misura 5				
COSTO TOTALE				38 000 000

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Effetti in termini di risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'iniziativa con l'impiego di risorse esistenti e/o aggiuntive		Totale	Descrizione dei compiti cui l'attività dà luogo
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei A	A	1,5		1,5	Gestione del programma
	B	2		2	Gestione del finanziamento
	C	2		2	Compiti di segreteria
Altre risorse umane					
Totale		5,5		5,5	

7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

Tipo di risorsa umana	Importo (in euro)	Metodo di calcolo
Funzionari Personale provvisorio	594 000	5,5 personale * 108.000/anno
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale	594 000	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Importo (in euro)	Metodo di calcolo
Dotazione globale (titolo A7)		
A0701 - Missioni	4 00	5 missioni * 1 persona
A07030 - Riunioni	—	—
A07031 – Comitati obbligatori : comitato di gestione e comitato consultivo	41 000	2 riunioni * 25 persone
A07032 - Comitati non obbligatori	—	—
A07040 - Conferenze	163 000	1 conferenza * 200 persone
A0705 - Studi e consulenze	—	—
Altre spese (da specificare)		
Sistemi informativi (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (da specificare)		
Totale	208 00	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	802 000€
II.	Durata dell'azione	5 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	4 010 000€

(Nella stima delle risorse umane e amministrative necessarie per l'azione, le DG e i servizi devono tenere conto delle decisioni prese dalla Commissione nel dibattito di orientamento e nell'adozione del progetto preliminare di bilancio. Ciò significa che le DG devono indicare che le risorse umane possono essere coperte dalla preassegnazione indicativa effettuata al momento dell'adozione del progetto preliminare di bilancio.)

In casi eccezionali, quando non è stato possibile prevedere l'azione considerata al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio, si dovrà adire la Commissione per decidere se e secondo quali modalità (modifica della preassegnazione indicativa, riassegnazione ad hoc, bilancio rettificativo/supplementare o lettera rettificativa al progetto di bilancio) l'esecuzione dell'azione proposta può essere accettata.)

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistemi di controllo

Ai fini del controllo e della verifica delle azioni finanziate continueranno ad essere utilizzati i meccanismi già esistenti nei programmi Daphne precedenti. Sono effettuate visite di controllo a tutti i progetti nella loro fase di esecuzione al fine di determinare i progressi realizzati, i risultati ottenuti e di proporre suggerimenti per garantire risultati positivi.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

La Commissione svolge valutazioni ex post annuali. Tutti i progetti finanziati sono oggetto di esami e visite prima del loro completamento al fine di valutarne il funzionamento globale e i risultati, l'impatto reale e probabile sui beneficiari, il contributo agli obiettivi generali del programma e il rapporto costi efficacia. Tali valutazioni sono inserite sinteticamente in una relazione annuale che illustra globalmente ciò che è stato realizzato nei diversi settori del programma.

Sulla base di tali dati vengono presentate la relazione intermedia e finale sul programma.

9. MISURE ANTIFRODE

Nei moduli di candidatura per le sovvenzioni saranno richieste informazioni sull'identità e la natura dei potenziali beneficiari così che la loro affidabilità possa essere valutata anticipatamente.

Negli accordi o contratti tra la Commissione e i destinatari sono incluse misure di prevenzione delle frodi (controlli, relazione intermedia e finale). La Commissione verifica le relazioni e si accerta che il lavoro sia stato eseguito correttamente prima di procedere ai pagamenti intermedi e finali.

Inoltre, effettua controlli campioni per verificare la corretta utilizzazione dei contributi.

Allegato alla scheda finanziaria legislativa

La situazione riscontrata per quanto riguarda il programma Daphne I è la seguente:

	2000	2001	2002	Totale		
Proposte ricevute	415	209	266	890		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	40,2	34,2	42,2	116,5	100 %	
Proposte "accettabili"	245	114	126	485		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	23,7	18,7	20,0	62,3	53 %	100%
Progetti accettati	47	26	39	112		
<i>Contributi chiesti (in milioni di euro)</i>	4,6	4,5	5,5	14,6	13 %	23%

1. Per proposte "accettabili" si intendono quelle che presentano requisiti di qualità sufficienti per ottenere il finanziamento qualora vi siano le risorse finanziarie necessarie. Come si può vedere, le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti coprono un quarto (23%) dei progetti che potrebbero essere finanziati se fossero scelte tutte le proposte di buona qualità.

Per superare tale problema si propone un aumento del bilancio del 45% che consentirebbe il finanziamento del 30% (anziché del 23%) dell'importo chiesto dalle proposte valide.

2. Inoltre, a partire dal 2004, deve essere assicurata la piena partecipazione dei nuovi Stati membri. I 10 nuovi paesi comportano un aumento di 100 milioni di persone (corrispondenti a un aumento del 25% della popolazione dell'UE) ma presentano problemi più gravi per quanto riguarda la violenza. Inoltre le ONG di tali paesi necessitano di maggiore sostegno in termini di organizzazione e capacità di gestione.

Al fine di far fronte a ciò, si propone di aggiungere un contributo di 6,3 milioni di euro che corrispondono ad un aumento del 22% dell'importo previsto per i 15 Stati membri attuali.

3. Va tenuto poi conto che, a partire dall'istituzione del programma Daphne (2000-2003), una grande serie di leggi internazionali e strumenti europei hanno potenziato il quadro d'azione per la lotta contro la violenza, in particolare contro i bambini, e devono essere attuate più azioni comuni, multidisciplinari e transnazionali²⁷. Inoltre, le valutazioni annuali del programma Daphne invitano sistematicamente ad un miglioramento della divulgazione dei risultati e ad affrontare settori del fenomeno della violenza che non vengono toccati nelle proposte delle ONG e delle organizzazioni in risposta all'invito a presentare proposte. Infine, la risoluzione A5-0233(2002) del Parlamento europeo sul programma Daphne invita a svolgere azioni che tengano conto degli indicatori della violenza e delle relative raccolte di dati in Europa.

Per far fronte a tutto questo e consentire lo svolgimento di tali azioni, si propone di aggiungere 5,7 milioni di euro, pari al 14% del bilancio totale di Daphne.

In sintesi, lo stanziamento richiesto è il seguente :

	Daphne I (2000-2003)	Daphne II (2004-2008)
Progetti (attualmente può essere finanziato solo il 23% dell'importo chiesto dai progetti validi; si propone un aumento del 60% del bilancio per poter finanziare il 40% dell'importo richiesto)	20 milioni di euro	29 milioni di euro
Nuovi Stati membri (10 nuovi Stati membri nel 2004 con una popolazione di 100 milioni (il 25% dell'UE attuale) ma problemi più gravi di violenza)	0 milioni di euro	6,3 milioni di euro
Potenziamento di alcuni settori e della divulgazione mediante attività complementari :	0 milioni di euro	5,7 milioni di euro
Totale	20 milioni di euro	41 milioni di euro
Stanziamento annuo	5 milioni di euro	8,2 milioni di euro

Si propone il seguente intervento finanziario:

	2004	2005	2006	2007	2008
Stanziamenti di impegno	7	8,5	8,5	8,5	8,5

²⁷

Rientra in tali misure il protocollo facoltativo della convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante il traffico di bambini, la prostituzione, la pornografia e la tratta; la convenzione dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) 182 (e la raccomandazione 190) sulle forme streme di lavoro infantile; la convenzione delle NU contro la criminalità organizzata internazionale e il suo protocollo aggiuntivo sulla tratta; gli atti del II congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale dei bambini (Yokohama, 2001), della conferenza regionale di Budapest e della sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle NU (New York, 2002).

